

Class.6.3

Pratica 2024.4.43 50

Spettabile
Autorità Competente
Autorità Procedente
per la VAS

COMUNE DI VERGIATE
VIA CAVALLOTTI, 46/48
21029 VERGIATE (VA)
Email: comunevergiate@legalmail.it

PROVINCIA DI VARESE
c.a. Dott. Gianluigi Battagion
P.ZA DELLA LIBERTA', 1
21100 VARESE (VA)
Email: istituzionale@pec.provincia.va.it

e, p.c.

ATS INSUBRIA - SEDE TERRITORIALE DI
VARESE
Email: protocollo@pec.ats-insubria.it

Oggetto: Comune di Vergiate (VA) - Osservazioni sul Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS dell'ampliamento di fabbricato industriale e palazzina uffici, Ditta Cimplasta S.r.l. situata in Via Cascina Nuova, 21029 Vergiate VA, in variante al vigente PGT, ai sensi dell'art. 8 del D.p.r. 160/2010 e s.m.i. e dell'art. 97 della L.r. 12/2015 e s.m.i - Convocazione conferenza di verifica per il giorno 16/09/2024, ore 9.30.

In riferimento alla Vs. nota prot. n. AOO.c_1765.26/07/2024.0012954 (prot. ARPA n.119053 del 29/07/2024) con cui si comunica la convocazione della conferenza di verifica e la messa a disposizione della documentazione sul sito web comunale e sul sito SIVAS della Regione Lombardia, con la presente si riportano le osservazioni formulate da questa Agenzia, utili a conseguire i principi di sostenibilità di cui all'art. 1 comma 2 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e si precisa che le stesse non riguardano gli aspetti le cui competenze di programmazione e controllo sono attribuite ad altri Enti, ed in particolare non riguardano gli aspetti paesaggistici.

Premesse

Il Comune di Vergiate è dotato del Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato con DCC n.22 del 20/06/2014 (BURL, serie Inserzioni e concorsi n. 17 del 22/04/2015).

La presente variante riguarda l'ampliamento dell'insediamento produttivo della Ditta Cimplasta S.r.l., che

si occupa di stampaggio multicomponente con utilizzo di resine termoplastiche.

Il progetto prevede la realizzazione di un fabbricato di circa 5000 mq, in adiacenza e prossimità agli altri fabbricati aziendali esistenti, allo scopo di incrementare e organizzare in maniera più razionale la produzione e commercializzazione dei propri prodotti. Il nuovo edificio sarà destinato in parte a linee produttive e in parte a magazzino/stoccaggio e blocco uffici/locali mensa. Il progetto contempla una superficie territoriale di nuova costruzione pari a 19.547 mq.

L'ambito d'intervento ricade interamente all'interno del Parco lombardo della Valle del Ticino, risulta quasi totalmente esterno al perimetro del tessuto urbano consolidato (TUC) e al perimetro della zona di Iniziativa Comunale (IC) del Parco, motivo per il quale viene proposta la presente variante. L'area, infatti, è in gran parte classificata dal Piano territoriale di coordinamento (PTC) del Parco del Ticino come agricola, rientrando nei territori *C2 - Zone agricole e forestali a prevalente interesse paesaggistico (art.8 PTC)*.

Il sito d'intervento è intercluso tra due strade di terzo livello, ovvero a nord la SP n.17 e a sud la SP n.47, è limitrofo alla fascia di rispetto di tre corsi d'acqua (Torrente Strona, Canale Caregò e Rio Vaione) e si trova a sud di due varchi individuati dalla RER (61 e 39). Tra l'area di progetto e detti varchi risulta interposto il settore edificato costituito da tessuto produttivo e commerciale esistente (*AUR3 – Ambiti urbano – Destinazione mista residenziale e terziario direzionale commerciale – art.38 NTA PdR*), parte del quale afferente all'attuale sede della Ditta. Il varco 39, in particolare, rientra tra le aree *“in cui sarebbe utile effettuare rimboschimenti e piantumazione di fasce arboree per il miglioramento della connettività ecologica”*.

L'area del SUAP rientra all'interno delle Colline del Varesotto e dell'alta Brianza, definita come Area Prioritaria per la Biodiversità n. 1 *“Colline del Varesotto e dell'Alta Brianza”* (Ddg N.3376 del 3 aprile 2007). A circa due chilometri è presente la zona speciale di conservazione e siti d'importanza comunitaria *“Paludi di Arsago”*, tuttavia, data la rilevante distanza, il Rapporto preliminare ritiene di non individuare potenziali impatti sulla stessa.

D'altra parte, è stato redatto lo Studio di incidenza dell'opera in ragione della presenza, entro il settore di intervento, della Rete ecologica *“Campo dei Fiori – Ticino”*, appartenente alla Rete Natura 2000.

All'interno dell'ambito, il Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Varese non identifica presenza di aree boscate, anche se lo stesso confina con le estese zone boschive del Parco del Ticino.

L'area è soggetta al vincolo paesistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.,

Il progetto prevede interventi paesaggistici attraverso la creazione di aree verdi estese, con una superficie complessiva di circa 10.354 mq. Le aree prative saranno oggetto di interventi ambientali mirati, con la creazione di una vasta fascia tampone costituita da alberi e arbusti, insieme a siepi campestri: la fascia tampone comprenderà alberi e arbusti autoctoni lungo la parte Est e Nord-Est dell'area, con la messa a dimora di 230 essenze vegetali, di cui 170 appartenenti a specie arboree di prima e seconda grandezza (Farnia, Carpino bianco, Acero campestre) e 60 arbusti (Berretto del prete, Sanguinella, Corniolo, Biancospino), rappresentanti circa il 25% del materiale vegetale piantato. Questi elementi naturali agiranno da confine visivo e ambientale tra le nuove strutture edificate e l'ambiente aperto circostante.

La Relazione geologica redatta dal Dott. Geol. Mario Lolla (maggio 2024), al fine di valutare la congruità dell'intervento con la vigente Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica di supporto al PGT, rileva che l'area di variante non rientra in nessuna delle classi di pericolosità geologico-geotecnica e di vulnerabilità idraulica e idrogeologica (classe di fattibilità 2C), in quanto priva di fenomeni geologici e

geomorfologici di rilievo e/o definibile a “*debole vulnerabilità geologica*”. Non sono altresì previsti, dall’aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino del Fiume Po e dal Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), nuovi vincoli nella porzione del territorio comunale interessata dall’ampliamento. I terreni presenti, sebbene contraddistinti, lungo la verticale, da disomogeneità granulometriche e caratteristiche geotecniche variabili, sono idonei alla realizzazione della struttura in progetto e consentono di operare secondo gli ordinari metodi costruttivi senza ricorrere all’uso di opere speciali. Dal punto di vista della pericolosità sismica locale, nell’area di intervento sono presenti scenari di pericolosità sismica locale di tipo stratigrafico (scenari Z4a e Z4c). La presenza di una falda freatica caratterizzata da livelli di soggiacenza attorno ai 10 metri e di una litologia prevalentemente grossolana nello strato insaturo, individuano una vulnerabilità di “*grado alto*” dell’acquifero.

Attualmente la stima del traffico veicolare generato dalla Ditta è riconducibile indicativamente a 15 mezzi leggeri (furgoni) e 5 mezzi pesanti (autotreni). I furgoni operano in orario pomeridiano, mentre gli autotreni operano in mattinata. In relazione alla nuova volumetria dedicata a spazi per immagazzinamento e stoccaggio oltre a un blocco uffici e locale mensa, si prevede un incremento di traffico veicolare pari a n.4 furgoni e n.6 autotreni, in aggiunta all’attuale volume. Il Rapporto preliminare (RP) non evidenzia criticità rilevanti in quanto il progetto non interferisce con l’accessibilità alle aziende circostanti e la nuova viabilità proposta, ad anello in adiacenza al fabbricato, sarà realizzata all’interno della proprietà senza compromettere la circolazione esistente, seguendo un percorso parallelo all’attuale strada comunale di via Cascina Nuova. Allo stesso modo, sul lato sud, è previsto un accesso per utenti e visitatori che non influirà sulla via Cascina Nuova, poiché sarà situato all’interno dell’area di proprietà.

Lo Studio di incidenza redatto dal Dott. Marco Meurat (febbraio 2024), analizzate le potenziali interferenze, ritiene che l’attuazione della variante non causerà incidenze significative sugli elementi della Rete Natura 2000, stante le prescrizioni /indirizzi individuati nello stesso, che dovranno trovare accoglimento in fase di attuazione progettuale.

Valutazioni tecniche

La Ditta Cimplasta S.r.l. intende ampliare la propria struttura produttiva attraverso la costruzione di un nuovo edificio, con dimensioni superiori rispetto alla sede esistente che ha raggiunto i propri limiti espansivi, per garantire il raggiungimento dei livelli di comfort produttivo prefissati e del volume di produzione necessario.

L’ambito oggetto di verifica si trova entro un settore territoriale a suolo libero, intercluso tra l’attuale sede della Ditta Cimplasta S.r.l e Via Cascina Nuova.

La variante prevede di trasformare l’area da *C2 - Zone agricole e forestali a prevalente interesse paesaggistico* a *Ambiti destinati alle attività per la produzione di natura prevalentemente industriale (art.43 NTA PdR)* e di ampliare il perimetro della zona IC del PTC del Parco lombardo della Valle del Ticino.

Essa configura, quindi, un consumo di suolo. Ai sensi dell’art.5, comma 4 della L.r. n.31/2014, così come modificato dall’art.1, comma 1, lettera d) della L.r. n.16 del 26 maggio 2017, risultano precluse le varianti di aree esterne al tessuto urbano consolidato che comportino nuovo consumo di suolo, fatte salve quelle riguardanti l’ampliamento di attività economiche già esistenti, come nel caso presente. Si ricorda, a tal proposito, che il consumo di suolo generato dalla variante concorre al rispetto della soglia regionale e provinciale di riduzione del consumo di suolo e che la stessa deve risultare coerente con i Criteri di qualità

e gli indirizzi individuati dall'integrazione del PTR, approvata DCR n. 411 del 19 dicembre 2018 e aggiornata con DCR n.2064 del 24 novembre 2021, pubblicata sul BURL, serie Ordinaria, n.49 del 7 dicembre 2021.

Si ricorda che il PTR e il PTCP auspicano che nei sistemi rurali periurbani i suoli agricoli siano salvaguardati per il ruolo ambientale e paesaggistico che svolgono, anche se di scala locale (capacità di regolazione del microclima locale, contributo all'abbattimento di inquinanti, effetto tampone rispetto ad ulteriori effetti emissivi, funzione connettiva dei residui sistemi rurali e ambientali, capacità rigenerativa dei paesaggi e delle popolazioni insediate), per il loro valore economico (attività agricole di prossimità in areali ad alta accessibilità e con alte densità di popolazione), sociale (attività didattiche, sociali e di presidio del territorio non edificato).

Visto che l'area in oggetto è agricola, ricade nella Rete Ecologica "*Campo dei Fiori – Ticino*" appartenente a Rete Natura 2000 oltreché del Parco lombardo della Valle del Ticino e che, nei contermini settori territoriali est ed ovest, la RER individua due varchi da mantenere, nel caso di realizzazione dell'opera, dovrà essere garantita la massima compatibilità ambientale dell'intervento con il contesto territoriale di riferimento, assicurandone la valorizzazione naturalistica e le peculiarità paesaggistiche.

Oltre al progetto del verde proposto, si ritiene auspicabile realizzare interventi compensativi di miglioramento della connettività ecologica, di ricucitura del sistema del verde e valorizzazione paesaggistica, finalizzati a potenziare i sopracitati varchi, a salvaguardare e valorizzare gli ambiti e i sistemi naturali di maggiore rilevanza presenti nel contesto locale e a mascherare eventuali elementi impattanti dal punto di vista paesaggistico.

La progettazione del verde dovrà indirizzarsi verso la preservazione e lo sviluppo delle potenziali connessioni faunistiche. Le recinzioni previste dovranno garantire il passaggio della fauna selvatica e dovranno essere localizzate in adiacenza alla superficie coperta e viabilità interna, evitando di comprendere gli spazi a verde, senza creare interferenze nella rete ecologica del "*Campo dei Fiori – Ticino*".

Inoltre, si suggerisce di prevedere, ove possibile, interventi che utilizzino le NBS (Nature Based Solutions), che consentono il sequestro di carbonio, di accrescere la biodiversità, ma anche un miglioramento delle condizioni di comfort bioclimatico, di salubrità e vivibilità degli spazi urbani. Oltre all'inserimento di alberi, pareti e tetti verdi, nell'ambiente urbano è utile associare l'asfalto a superfici e materiali con albedo più adatta al clima e al calore (per abbassare le temperature delle superfici urbane).

L'effetto complessivo di tale tipologia di progettazione restituisce un più alto comfort, maggiori prestazioni ambientali, un importante contributo al contrasto dell'isola di calore e un migliore paesaggio urbano.

Si evidenzia che non vi sono agli atti della Scrivente Agenzia informazioni in merito ad alcuna autorizzazione ambientale all'attività produttiva dell'azienda in oggetto.

Dal momento che la ditta Cimplasta S.r.l intende incrementare la propria produzione, si ricorda che in relazione a modifiche sostanziali apportate all'attività o all'impianto esistente, sarà cura del Comune, sentita la Provincia di Varese quale Autorità Competente per il rilascio degli atti autorizzativi, verificare che l'azienda acquisisca le necessarie istanze autorizzative ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. (emissioni in atmosfera, scarichi industriali e di prima pioggia), senza il rilascio delle quali detta attività non potrà essere esercitata.

Il nuovo carico urbanistico, non stimato dal RP, determinato dai futuri dipendenti e dall'incrementata attività produttiva, dovrà essere quantificato puntualmente e dovrà essere valutata la conseguente disponibilità delle risorse idriche e la sufficienza dei sottoservizi (smaltimento e depurazione reflui), acquisendo, preventivamente all'attuazione delle trasformazioni previste dalla variante al PGT, il parere favorevole degli Enti competenti.

Si ricorda che l'allaccio alla rete acquedottistica e gli scarichi delle acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche dovranno avvenire nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato vigente, delle disposizioni di ARERA e delle indicazioni operative del Gestore del servizio, secondo quanto indicato dal R.R. n. 6/2019.

Al fine di eliminare gli sprechi e ridurre i consumi, si richiama inoltre il R.R. 24 marzo 2006, n.2 *"Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua"* che, all'art. 6, prevede, per i progetti di nuova edificazione e per gli interventi di recupero degli edifici esistenti, l'impiego di dispositivi per la riduzione del consumo di acqua negli impianti idrico-sanitari, reti di adduzione in forma duale, misuratori di volume omologati, sistemi di captazione filtro e accumulo delle acque meteoriche.

In relazione alla evidenziata vulnerabilità di grado "alto" dell'acquifero, dovranno essere adottati, in fase di realizzazione delle opere in progetto, tutti i possibili accorgimenti tecnici per escludere la percolazione di acque nel sottosuolo ed ogni eventuale altro potenziale rischio di contaminazione della falda. Le aree destinate al passaggio e alla sosta dei mezzi pesanti dovranno essere impermeabilizzate e dovrà essere garantito il trattamento delle acque di prima pioggia e delle eventuali acque di dilavamento provenienti da tali superfici.

Si ricorda che la formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di prima pioggia derivanti da superfici scolanti di estensione superiore a 2.000 mq, calcolata escludendo le coperture e le aree a verde, costituenti pertinenze di aree intermodali sono soggetti alle disposizioni del Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 4 *"Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26"*.

Nel rispetto del R.R. 23 novembre 2017 – n. 7 e s.m.i., è stato redatto il Progetto di invarianza idraulica e idrologica a cura dell'Ing. Antonio Mazzitelli, datato 10/05/2024. Al fine del rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa, per lo smaltimento delle acque meteoriche sarà realizzato un bacino di invaso con area infiltrante pari a 1.080 mq.

Sarà cura dell'Autorità competente per la VAS d'intesa con l'Autorità procedente verificare la correttezza di tale Progetto, in ottemperanza ai contenuti degli artt.10 ed 11 del R.R. 7/2017 e s.m.i..

Si ricorda, in particolare, che esso, oltre alla Relazione tecnica, deve contenere:

- documentazione progettuale completa di planimetrie e profili in scala adeguata, sezioni, particolari costruttivi;
- piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero sistema di opere di invarianza idraulica e idrologica e di recapito nei ricettori, secondo le disposizioni dell'articolo 13;
- asseverazione del professionista in merito alla conformità del progetto ai contenuti del R.R. 7/2017 e s.m.i., redatta secondo il modello di cui all'allegato E.

Si demanda all'Autorità competente per la VAS la verifica del calcolo delle superfici scoperte drenanti, in

quanto le indicazioni tecniche di cui all'art. 3.2.3 del nuovo Titolo III del Regolamento Locale di Igiene, rimanda agli strumenti urbanistici stabiliti per le singole località e zone, approvati ai sensi della vigente legislazione.

Si rammenta che in tutti gli interventi in cui si determini la produzione di terre e rocce da scavo si dovrà procedere nel seguente modo:

- esecuzione di caratterizzazione preliminare dei terreni ai sensi dell'allegato 4 del DPR 120/2017 ai fini della verifica della non contaminazione del materiale, nel caso di solo riutilizzo in sito del materiale escavato all'interno dello stesso cantiere di produzione in ottemperanza agli artt. 185 c.1 lettera c del D.lgs 152/06 e art. 24 del DPR 120/2017;
- contaminazione del materiale e presentazione della dichiarazione ex art. 21 del DPR 120/2017 almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività di scavo, nel caso di movimentazione delle terre prodotte anche presso altro sito di destinazione. Tale dichiarazione dovrà essere resa ad ARPA e ai Comuni del sito di produzione e di destino delle terre.

I trasporti, in tal caso, dovranno essere accompagnati dal modulo previsto dall'allegato 7 del DPR 120/2017 e a conclusione delle attività, ed entro il termine di validità della dichiarazione, dovrà essere presentata la dichiarazione di avvenuto utilizzo ex allegato 8 del DPR 120/2017 ad ARPA e ai Comuni competenti sia per sito di produzione che di destino.

Qualora l'utilizzo pregresso delle aree oggetto di trasformazione abbia potuto comportare una potenziale insalubrità del suolo, a causa di abbandono di rifiuti, discariche, sversamenti di sostanze pericolose ecc., si ricorda che dovrà essere effettuata un'indagine ambientale preliminare dell'area per la verifica della salubrità dei suoli e dell'eventuale falda idrica, ai fini del giudizio di risanamento, di cui al punto 3.2.1. del Regolamento Locale di Igiene. Si demanda all'Amministrazione Competente la possibilità di richiedere una valutazione in contraddittorio del Piano di Indagine Preliminare con ARPA.

La scelta dei parametri da indagare sarà in funzione dei centri di pericolo noti e in funzione delle lavorazioni pregresse. I risultati dell'indagine dovranno essere confrontati con le CSC della Tabella 1 e 2 allegato 5 della parte 4 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., in funzione della destinazione urbanistica individuata dal Comune.

Qualora, invece, si manifestassero evidenze tali da far presupporre una potenziale contaminazione del suolo e sottosuolo del sito, dovranno essere adottate le procedure di cui alla Parte IV, Titolo V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Per quanto concerne i punti di accesso all'area in questione, il traffico veicolare generato dall'incremento di produttività dell'azienda non dovrà creare criticità alla viabilità locale e sarà cura dell'Autorità competente d'intesa con l'Autorità procedente indirizzare la progettazione esecutiva in modo che vengano ridotti il più possibile gli incrementi emissivi di PM10 e NO2, nel rispetto delle indicazioni del PTR e del PRIA.

Al fine di contenere possibili impatti (odori e/o polveri) durante la fase di cantiere, derivanti dalla movimentazione dei mezzi meccanici e dalle operazioni di scavo, sarà cura dell'Autorità competente per la VAS d'intesa con l'Autorità procedente tenere conto di quanto indicato nel Titolo II del Regolamento Locale di Igiene (art.2.5.31), il quale indica che: *“L'esercizio di qualsiasi attività che dia luogo, anche occasionalmente, a produzione di gas, vapori, polveri od emissioni di qualunque tipo atti ad alterare le*

normali condizioni di salubrità dell'aria e a costituire pertanto pregiudizio diretto od indiretto alla salute dei cittadini nonché danno ai beni pubblici e privati, deve essere condotto in modo e con dispositivi di prevenzione idonei ad evitare il pericolo per la salute e la molestia per il vicinato."

Inoltre, al fine di conseguire la sostenibilità delle trasformazioni territoriali, anche attraverso la riduzione di fonti energetiche non rinnovabili e delle emissioni di gas climalteranti, nonché il risparmio energetico, si ricorda che per la progettazione del nuovo edificio si dovrà tenere conto delle migliori tecnologie disponibili e delle indicazioni tecniche di settore. In particolare, si segnala che con DDUO n. 18546 del 18/12/2019 (BURL n.1 del 04/01/2020), sono state integrate e riapprovate le disposizioni regionali che disciplinano l'efficienza e la certificazione energetica degli edifici, in sostituzione del precedente DDUO n.2456 del 8/03/2017 (BURL n.12 del 20/03/2017).

La Classificazione Acustica comunale (luglio 2013) individua l'ambito in oggetto all'interno dell'Area III di tipo misto. Considerato che la variante consiste nell'ampliamento di un comparto produttivo in prossimità di abitazioni residenziali, si ricorda la necessità di acquisire prima della realizzazione del progetto, la documentazione previsionale d'impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95 e dell'art. 5 della L.r. 13/01, nelle forme previste dal D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 e fatto salvo quanto previsto dal DPR n. 227/11, al fine della valutazione delle emissioni di rumore prodotte nell'ambiente esterno.

Si ricorda, inoltre, che in fase di realizzazione delle opere si potrebbe generare un impatto acustico verso l'ambiente esterno, dovuto soprattutto alle fasi di scavo e alla movimentazione dei mezzi di cantiere, anche ad una certa distanza dall'area di intervento. Per tali impatti, di durata limitata nel tempo, il Comune dovrà autorizzare, anche in deroga ai limiti normativi, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera h) della L. 447/95 con le modalità di cui all'art. 8 della L.r. 13/01, l'attività temporanea.

In riferimento alla Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio europeo, recentemente recepita dal D. Lgs. n. 101/2020, si ritiene utile segnalare le *"Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor"*, approvate con Decreto della Regione Lombardia n.12678 del 21/12/2011, che costituiscono direttiva ai sensi dell'art.124 della L.r. n. 33/2009 e sono finalizzate alla prevenzione del rischio di esposizione al gas radon in ambienti indoor, con indicazioni tecniche sulle modalità costruttive per minimizzarne le concentrazioni in edifici nuovi e sulle modalità di risanamento degli edifici esistenti, in sinergia con gli interventi finalizzati al risparmio energetico. Si segnala, inoltre, che, in data 21/02/2024 sul Supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale, è stato pubblicato il Piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032 che prevede, al paragrafo 3.2 Asse 2, di intervenire con strumenti per la prevenzione e riduzione della concentrazione di radon indoor e, in particolare con l'Azione 2.2, fornisce indicazioni per prevenire e ridurre l'ingresso del radon nel caso di nuove costruzioni e di ristrutturazioni.

In riferimento all'installazione di nuove fonti di illuminazione nelle aree esterne dell'impianto, si sottolinea la necessità di specificare, in fase di progetto esecutivo, la modalità di realizzazione dell'illuminazione, che dovrà necessariamente rispettare quanto previsto dalla Legge regionale 5 ottobre 2015 - n. 31 *"Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso"*, in sostituzione dell'abrogata L.R. 17/00.

La corretta installazione delle fonti luminose appare particolarmente importante in considerazione dalla presenza della Rete ecologica *"Campo dei Fiori – Ticino"*, dove l'inquinamento luminoso potrebbe

risultare impattante sulla fauna selvatica e dell'appartenenza del comune alla fascia di rispetto dell'Osservatorio Astronomico Schiapparelli Campo dei Fiori. Si ricorda che la citata L.r. 31/2015 all'articolo 9 individua, tra le zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso, i parchi nazionali, i siti di Rete Natura 2000 e le aree a parco naturale inserite nelle aree regionali protette di cui alla L.R. 86/1983; si rimanda pertanto agli adempimenti al dettato normativo a garanzia dei requisiti previsti.

In attuazione del nuovo Titolo V delle N.d.A. del PAI nel settore urbanistico, la variante dovrà essere corredata da Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di Notorietà (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) secondo lo schema dell'Allegato 1 all'Allegato A della D.g.r. 26 aprile 2022 n. XI/6314 di congruità urbanistica della Variante in relazione alla componente geologica del PGT, del PGRA, della variante normativa al PAI e delle disposizioni regionali conseguenti, a firma di geologo abilitato.

Conclusioni

In considerazione della necessità di valutare attentamente l'opportunità di ampliare l'attività produttiva in tale delicato contesto ambientale, naturalistico e paesaggistico, si rimanda all'Autorità Competente la decisione in merito all'assoggettabilità alla VAS della variante ovvero alla sua esclusione, alla luce di quanto previsto dai Criteri del PTR, che chiedono di *evitare consumi di suolo che inducono perdita significativa di elementi di qualità del sistema multifunzionale rurale e del sistema ambientale, in particolare assicurando l'integrità degli ambiti agricoli strategici e delle aree agricole dei parchi.*

In caso di realizzazione dell'opera, si raccomanda di prevedere ulteriori interventi compensativi di miglioramento della connettività ecologica nel contesto territoriale circostante e di adottare tutte le misure previste dalla normativa, per contenere l'aumento delle pressioni sulle matrici ambientali, e le migliori tecnologie disponibili, per l'abbattimento degli eventuali impatti generati, anche in fase di cantiere.

Si demanda all'Autorità Competente d'intesa con l'Autorità Procedente la verifica degli adempimenti relativi all'invarianza idraulica ed idrologica di cui al R.R. 7/2017 e s.m.i., e si suggerisce di considerare, nella progettazione esecutiva, interventi che utilizzino le NBS (Nature Based Solutions).

Si demandano al Comune i passi successivi in merito all'attuazione delle procedure SUAP, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 07/09/2010 n. 160, dal momento che, fatti salvi specifici adempimenti esplicitamente previsti dalle normative di settore, il parere da parte di ARPA in campo edilizio non è previsto da alcuna normativa specifica e pertanto non deve essere reso neppure a titolo oneroso.

Si ricorda, inoltre, che questa Agenzia, non ha la facoltà di partecipare alle conferenze decisorie di cui agli artt. 14 comma 2, 14-bis e 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., in quanto non è Autorità preposta al rilascio di atti di assenso o diniego, funzione spettante agli Enti preposti per legge.

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento, con la presente si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Responsabile dell'U.O.S. Agenti Fisici e Valutazioni Ambientali
Marco Mombelli



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Dipartimento di Como-Varese

U.O. Agenti Fisici e Valutazioni Ambientali

Il Responsabile dell'istruttoria: Anna Maria Monguzzi

Verificato: Arianna Castiglioni

Visto: il Direttore del Dipartimento, Fabio Carella